



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 469

LA GIUNTA REGIONALE INTERVENGA CON URGENZA PRESSO IL GOVERNO, A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI, PER SCONGIURARE L' INNALZAMENTO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI ATTUALMENTE IN VIGORE

presentata il 6 settembre 2023 dai Consiglieri Zanoni e Bigon

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- in data 12 luglio 1999, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato la Raccomandazione n. 1999/519/CE, *“relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”*, affermando che: *“(...) 4) nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici; (5) le misure riguardanti i campi elettromagnetici dovrebbero offrire a tutti i cittadini della Comunità un elevato livello di protezione; le disposizioni degli Stati membri in questo settore si dovrebbero basare su un quadro normativo concordato, in modo da contribuire a garantire una protezione uniforme in tutta la Comunità (...)”* e che: *“(...) 17) allo scopo di migliorare la conoscenza dei rischi e delle misure di protezione dai campi elettromagnetici, gli Stati membri dovrebbero promuovere la diffusione dell'informazione e le norme di buona prassi in questo campo, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l'installazione e l'uso di attrezzature, in modo da far sì che i livelli di esposizione non superino i limiti raccomandati; 18) attenzione dovrebbe essere rivolta ad un'adeguata informazione finalizzata alla comprensione dei rischi inerenti ai campi elettromagnetici, anche tenendo conto della percezione presso la popolazione esistente in questo campo”*;
- in Italia, la protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 i cui principi fondamentali sono: *“a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo*

32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.”;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, più stringenti di quelli indicati dalla sopracitata Raccomandazione, come di seguito indicato: “1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.”;

- la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, è stata recepita dall'Italia con il D.lgs. n. 159 del 1° agosto 2016 (che ha modificato il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), con “l'obiettivo, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi dovuti all'esposizione agli agenti fisici, e precisamente ai campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro” (<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-legislativo-1-agosto-2016-n-159#:~:text=192%20del%2018%20agosto%202016,2004%2F40%2FCE%E2%80%9D.>);

CONSIDERATO CHE:

- il 2 aprile 2009 il Parlamento europeo, con Risoluzione 2008/2211, invitava (punto 28) gli Stati membri a seguire l'esempio della Svezia, che aveva riconosciuto come disabili le persone che soffrono di elettro-ipersensibilità;

- con Risoluzione n. 1815/2011, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa aveva chiesto di prestare particolare attenzione alle persone elettrosensibili e di introdurre speciali misure per proteggerle, inclusa la creazione di aree prive di onde, non coperte dalle reti wireless;

EVIDENZIATO CHE:

- di recente (agosto 2023), sotto la spinta di forti interessi di parte, era circolata una bozza del cosiddetto “Decreto Asset e Investimenti”, che prevedeva, tra l'altro, l'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in Italia;

- con il testo definitivamente approvato (Decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023) il Governo ha, di fatto, rinviato tale innalzamento, nella previsione di poter intervenire in tal senso in futuro, con lo strumento del DPCM;

Tutto ciò premesso, e data la responsabilità in capo a tutte le Istituzioni di tutelare, come primario interesse, la salute di tutti i cittadini, e in particolar modo quella dei soggetti più fragili, dagli effetti nocivi dell'inquinamento elettromagnetico,

impegna la Giunta regionale

ad intervenire con urgenza presso il Governo e presso la Conferenza Stato-Regioni affinché siano mantenuti i limiti di esposizione e i valori di attenzione relativi ai campi elettromagnetici a radiofrequenza attualmente in vigore, avanzando la richiesta che questi ultimi, pari a 6V/m, tornino ad essere calcolati come media nei 6 minuti e non nell'arco delle 24 ore.
